

BOZZA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERATENEO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA

Tra

l'Università degli Studi di Verona, con sede in Verona, Via dell'Artigliere, 8, codice fiscale 93009870234, rappresentata dalla Rettrice Pro tempore professoressa Chiara Leardini, domiciliato per la sua carica in Verona, Via dell'Artigliere, 8;

e

l'Università degli Studi di Trento, con sede in Trento, Via Calepina, 14, codice fiscale 00340520220, rappresentata dal Rettore Pro tempore professor Flavio Deflorian, domiciliato per la sua carica in Trento, Via Calepina, 14;

VISTI

- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n.368 dal titolo *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"* e s.m.i., che disciplina al Titolo VI la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 dal titolo *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*. Che prevede, tra i titoli rilasciati dalle Università anche il Diploma di Specializzazione (DS) di area medica;
- il D.I. n. 68/2015, dal titolo *"Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria"* e, in particolare, l'articolo 3, comma 7, che dispone *"Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004. Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa di cui ai precedenti commi del presente articolo."*;
- Il Decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria
- la nota del MIUR del 28 settembre 2018 (protocollo n. 26853), che fornisce indicazioni sull'obbligo di rotazione degli specializzandi nell'ambito delle reti formative delle scuole di specializzazione.
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2271 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato approvato l'Accordo quadro tra la Provincia autonoma di Trento, l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino (già A.P.S.S.) e l'Università degli Studi di Verona per l'attivazione della Scuola di medicina e chirurgia interateneo con sede presso l'Università degli Studi di Trento, ai sensi dei decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 989/2019 e n. 358 del 14 luglio 2020;
- la nota MUR n. 4134 del 24 febbraio 2025 che, precisa che *"eventuali accordi finalizzati alla istituzione e/o attivazione di Scuole in collaborazione tra più Atenei devono, pertanto, essere raggiunti dagli Atenei stessi preventivamente, portando dunque all'attenzione del MIUR e dell'ONFSS una unica proposta di accreditamento di una unica Scuola che avrà una rete formativa che coinvolgerà tutti gli Atenei raggruppati nell'accordo finalizzato all'attivazione della singola Scuola (Scuola che, in ogni caso, avrà una unica sede amministrativa corrispondente all'Ateneo che ne ha richiesto l'istituzione e/o l'attivazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.I. n. 68/2015)"*;

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Verona e l'Università degli Studi di Trento, con il reciproco apporto di risorse, strutture, personale e attrezzature, intendono istituire un accordo di collaborazione interuniversitaria per la Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria per l'espletamento del relativo Corso di specializzazione, fissandone, ai sensi di legge, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, le sinergie tra docenti universitari, tra le strutture sanitarie che faranno parte della rete formative della Scuola, ivi compresa la rotazione dei medici in formazione specialistica tra le strutture stesse;

- l'Università degli Studi di Verona e l'Università degli Studi di Trento hanno manifestato il reciproco interesse alla stipula del presente accordo per definire, tra le stesse, le relazioni istituzionali, organizzative e gestionali finalizzate all'espletamento del predetto Corso di specializzazione;
- per gli scopi e le finalità suddette, pertanto, le Parti si rendono disponibili ad utilizzare le necessarie risorse professionali, le proprie competenze di carattere progettuale, organizzativo ed operativo e la consolidata esperienza didattica e formativa dei propri operatori;

PREMESSO ANCORA CHE

- in seguito ai contatti avuti tra le parti, l'Università degli Studi di Trento ha dato il proprio assenso a che la Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria abbia Sede Amministrativa presso all'Università degli Studi di Verona;
- il presente accordo di collaborazione è inteso a disciplinare i reciproci rapporti tra le due predette Università anche al fine di garantire e migliorare ulteriormente una adeguata formazione medico specialistica agli iscritti della Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria mettendo a sistema le diversificate competenze metodologiche ed aree di applicazione presenti nelle rispettive Università;

premesse quanto sopra, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1- Istituzione di collaborazione interateneo

1. Le Parti convengono di istituire ed attivare, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 un accordo per la Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, in conformità agli atti normativi e ministeriali di cui in premessa.
Il presente Accordo stabilisce, tra l'Università degli Studi di Verona e l'Università degli Studi di Trento, principi generali per lo svolgimento della formazione dei medici in formazione specialistica in Otorinolaringoiatria al fine di assicurare la migliore utilizzazione del reciproco Corpo Docente nonché le reciproche risorse strutturali della Rete Formativa di rispettiva pertinenza.

Art. 2 - Sede Amministrativa e gestione amministrativa dei Contratti dei medici in formazione

1. La Sede Amministrativa del corso di studio della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria è presso l'Università degli Studi di Verona la quale provvede a tutte le incombenze organizzativo-amministrative e relative agli specializzandi.
2. L'Università firmataria dei contratti dei medici in formazione specialistica è la Sede Amministrativa.
3. Il titolo di studio finale sarà rilasciato dall'Università Sede Amministrativa.
4. L'Università Sede Amministrativa si fa carico della gestione della Banca Dati OFFS MUR e dell'inserimento delle risorse delle Università firmatarie dell'accordo secondo quanto meglio specificato nell'articolo seguente.

Art. 3 – Organizzazione della Scuola e articolazione didattica

1. Organi della Scuola sono il Consiglio e il Direttore.
2. Il Consiglio della Scuola è composto dai professori e ricercatori di ruolo degli Atenei firmatari del presente accordo e dai professori a contratto ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola, nonché da una rappresentanza di specializzandi eletti secondo il regolamento generale della sede amministrativa. La partecipazione al Consiglio dei docenti riguarda l'anno accademico nel quale viene svolto il compito didattico. Il conferimento dell'incarico è determinato sempre dal Consiglio di Scuola nelle modalità previste dall'Ateneo Sede Amministrativa al pari degli ulteriori adempimenti didattico-amministrativo che il Consiglio di Scuola dovrà porre in atto.
3. L'attribuzione di un incarico di insegnamento ai professori a contratto avviene per mezzo di un bando pubblico. La selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica di cui all'allegato 4 del D.I. n° 402/2017.
4. Il Direttore ha la responsabilità del coordinamento funzionale della Scuola; è nominato dal Rettore dell'Università sede amministrativa fra i professori di ruolo dei due Atenei firmatari del presente accordo che fanno parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto delle prescrizioni stabilite dalla normativa per specifiche tipologie di Scuola, su proposta dello stesso Consiglio di Scuola nella composizione allargata a tutti i docenti di ruolo, rappresentanti degli specializzandi e ai professori a contratto. Per l'elezione del

Direttore della Scuola i professori a contratto concorrono all'elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti.

5. L'articolazione didattica complessiva (Piano degli Studi) da erogare è quella già predeterminata dalla Scuola di Specializzazione dell'Ateneo Sede Amministrativa qualora già costituita, ovvero di quanto verrà determinato dal Consiglio di Scuola in caso di modifiche ritenute necessarie o di Scuola nuova attivazione.
6. La didattica frontale, ovvero seminari ed ogni altra attività didattica messa in atto dalla Scuola, sarà svolta presso l'Università sede amministrativa ovvero presso le altre sedi universitarie secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola.
7. Per l'erogazione delle attività formative professionalizzanti, anche per la parte derivante del Tronco Comune, verrà utilizzata la Rete Formativa costituita da tutte le strutture già facenti parte delle reti formative dei rispettivi Atenei ed idonee ai sensi del D.I. n° 402/2017.
8. Costituiscono strutture formative/scientifiche/professionalizzanti della Scuola le strutture sanitarie con le quali le due Università hanno autonomamente stipulato apposite convenzioni per attività didattica professionalizzante, quali strutture di sede, collegate e/o complementari della rete formativa.
Per la parte di propria competenza gli Atenei continueranno a gestire separatamente i rapporti già in essere con le Strutture del Sistema Sanitario. I relativi provvedimenti saranno portati all'attenzione del Consiglio di Scuola per una relativa approvazione.
Eventuali nuove stipule di convenzioni saranno previamente approvate dal Consiglio di Scuola e i rapporti con l'Ente Sanitario faranno capo ad uno specifico Ateneo del presente accordo che è parte attiva nella relativa gestione del rapporto convenzionale;
L'attuale rete formativa della Scuola Unica è riportata nell'Allegato 1.
9. Presso le strutture della rete formativa gli specializzandi svolgeranno periodi di formazione sia per la parte professionalizzante, sia per il tronco comune, nel rispetto del piano di formazione, del principio di rotazione obbligatorio (così come definito nella nota MIUR del 27.09.2018 protocollo n. 26853 indicata nelle premesse del presente atto) e in esecuzione delle delibere del Consiglio della Scuola.
Il piano di rotazione dei medici in formazione specialistica nelle varie strutture della rete formativa predisposto dal Consiglio della Scuola terrà conto, al fine di consentire a ciascun medico di acquisire un'adeguata formazione, delle specificità di ciascuna delle strutture della rete formativa.
Il Consiglio di Scuola provvederà all'assegnazione dei medici in formazione specialistica garantendo una distribuzione paritaria tra le strutture sanitarie riconducibili agli Atenei firmatari del presente accordo. Qualora non fosse possibile attuare tale ultima ripartizione paritaria nel corso dello stesso anno accademico, il Consiglio di Scuola strutturerà il piano di rotazione su più anni ovvero ad anni alterni. Il piano di rotazione su più anni ovvero ad anni alterni sarà attuato sia nella condizione di un numero esiguo di specializzandi attribuiti alla scuola sia nel caso gli stessi fossero in numero superiore alle strutture della rete formativa.

Art. 4 – Impegni delle parti

1. Gli Atenei oggetto dell'Accordo si impegnano a garantire il funzionamento della Scuola di Specializzazione circa le attività didattiche da erogare agli specializzandi. Ciascuna Università è tenuta, pertanto, ad assicurare i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza ed il supporto amministrativo della attività didattiche.

Art. 5 – Tasse e Fondo di funzionamento della Scuola

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli specializzandi avviene presso e secondo le norme dell'Università Sede Amministrativa.
2. Il Fondo di funzionamento della Scuola è determinato secondo quanto già messo in atto dall'Università degli Studi di Verona ed è gestito dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche materno-infantili della medesima.
3. L'Università sede Amministrativa provvederà a supportare le spese relative a tutte le esigenze formative degli specializzandi approvate dal Consiglio della Scuola.
4. Eventuali altri finanziamenti derivanti dall'attivazione del Corso verranno anch'essi trattati secondo i criteri qui indicati.

Art. 6 – Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha una validità di quattro anni, a decorrere dall'a.a. 2025/2026, ed impegna in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il completamento dell'iter formativo degli specializzandi che hanno iniziato il loro ciclo di studi con il presente Accordo ancora in essere.

2. E' fatto salvo il diritto di recesso, che dovrà essere comunicato dalla parte recedente all'altra Università mediante comunicazione scritta, da trasmettersi con PEC almeno tre mesi prima della data da cui decorre il recesso.
3. L'Accordo è rinnovabile per espressa volontà delle parti comunicata almeno sei mesi prima la data della scadenza.

Art. 7 Trattamento dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo medesimo, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), e dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice Privacy").
2. Le Parti dichiarano, altresì, di trattare i dati personali esclusivamente per la finalità di stipula ed esecuzione del presente Accordo e dei conseguenti adempimenti contrattuali e normativi nonché per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare.
3. Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del GDPR le Parti dichiarano di avere reciprocamente preso visione dell'informativa al trattamento dei dati personali:
 - per l'Università degli studi di Trento "Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito della stipula di Convenzioni e Accordi con l'Università di Trento" separatamente trasmessa e reperibile sulla sezione privacy del sito www.unitn.it
 - per l'Università degli studi di Verona "Informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito di procedure di scelta del contraente ovvero ai fini della stipula di contratti o convenzioni" separatamente trasmessa e reperibile sulla sezione privacy del sito <https://www.univr.it>.
4. Le Parti sono contitolari del trattamento e rinviando ad uno specifico accordo attuativo l'individuazione dei dati trattati.

Art. 8 – Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti si adeguano alla legislazione di riferimento vigente in materia ivi compresa la normativa in materia assicurativa di cui all'art. 41, comma 3 del D. Lgs. n. 368/99, alle disposizioni regolamentari della Università Sede Amministrativa, che saranno applicate previo vaglio del Consiglio della Scuola, ed alle disposizioni previste nei rapporti convenzionali tra le Università e le Strutture Sanitarie facenti parte la Rete Formativa.
Il Consiglio della Scuola si riserva comunque di definire un proprio regolamento di funzionamento della Scuola da approvarsi dalle Università convenzionate.

Letto, approvato.

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

Università degli Studi di Verona
La Rettrice
(Prof.ssa Chiara Leardini)

Università degli Studi di Trento
Il Rettore
(Prof. Flavio Deflorian)